



# Comune di Rognano

Cap. 27010 - Provincia di Pavia

Tel. 0382 926172 Fax 0382 926823

E-mail: [info@comune.rognano.pv.it](mailto:info@comune.rognano.pv.it)

Pec: [postacertificata@pec.comune.rognano.pv.it](mailto:postacertificata@pec.comune.rognano.pv.it)

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 20.12.2021

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEI GIORNI 31 DICEMBRE E 1 GENNAIO DI OGNI ANNO**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre,

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di simile genere;
- che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, in particolare alla presenza di bambini;

che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minimi per evitare danni alle persone e cose e per tutelare il benessere animale;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori: comportamenti questi che spesso esigono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art.50, comma 5, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, di razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.

### **INFORMA CHE**

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Rognano.

### **AVVERTE**

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza in applicazione alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n.205, chiunque Vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

E', altresì, ammesso ricorso nei modi prescritti dall'art. 37 del C.d.S. D. L.VO 30.4.1992 N. 285.

Rognano, 20.12.2021

**IL SINDACO**

Stefano Floris



The image shows the official seal of the Comune di Rognano, Provincia di Pavia, which is a circular stamp containing the coat of arms and the text 'COMUNE DI ROGNANO' and 'Prov. di Pavia'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stefano Floris'.